



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza
Sezione Terza Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5269/2015 R.G. promossa da:

EMANUELE MARIO [REDACTED] CF [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED];

ATTORE

contro:

EQUITALIA NORD SPA [REDACTED]

[REDACTED]

ARTIGIANCASSA SPA [REDACTED]

[REDACTED];

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 7/4/2016, che qui si intendono richiamate:



Motivi della decisione

Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato in data 30.04.2015, ██████████ Emanuele Mario evocava in giudizio Artigiancassa S.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a., chiedendo l'annullamento della revoca della concessione del contributo in conto interessi, in quanto illegittimo, la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale numero 06820140052487050000 per difetto di notifica e del conseguente preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500002052000. Avanzava contestualmente domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta.

Si costituivano in giudizio Artigiancassa S.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a. impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto da controparte. Eccepivano *in primis* la decadenza dalle contestazioni in merito alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, valutabile soltanto in sede di opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei termini preclusivo di venti giorni. Quanto al merito della pretesa, Equitalia Nord s.p.a. riteneva che legittimo contraddittore fosse l'Ente Impositore, ovvero Artigiancassa SPA. Artigiancassa SPA riteneva che la revoca della concessione fosse legittima, sufficientemente motivata e regolarmente notificata.

All'udienza del 11/06/2015 questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta non essendovi allo stato prova della notifica; solo successivamente alla costituzione di Equitalia Nord s.p.a. è stata depositata copia della documentazione comprovante l'avvenuta notificazione.

Successivamente, ritenuta la causa di natura documentale, si fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Si precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Alla luce degli atti di causa sussiste la competenza giurisdizionale di questo giudice atteso che il credito oggetto della cartella di pagamento opposta riguarda entrate di natura non tributaria. Ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999 alle entrate di natura non tributaria non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Per le entrate di natura tributaria, infatti, la giurisdizione è da riconoscersi in capo alle Commissioni



Tributaria e ai sensi dell'art. 57 del Dpr 602/1973 non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Il discrimine nell'individuazione del giudice competente, quindi, è dato dalla natura tributaria o non tributaria del credito azionato esecutivamente.

Attesa la mancanza di una previsione normativa che definisca il tributo, è intervenuta fornendone una definizione la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24.7.2009. Secondo la Corte sono qualificabili quali tributi le prestazioni caratterizzate dalla doverosità, dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e dal collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Nel caso di specie il credito azionato è frutto della revoca del contributo concesso da Artigiancassa attinto da fondo creato per concorrere nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

Con legge 949 del 1952, alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con D.Lgs. 15 dicembre 1947 n. 1418, è stato riconosciuto lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane e a tal fine è stato istituito presso la stessa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito.

Al fine di ottenere il contributo l'impresa artigiana deve presentare una apposita domanda al Comitato Tecnico della Regione di appartenenza presso Artigiancassa s.p.a. in cui attesti la propria qualifica di impresa artigiana nonché l'intervenuto investimento aziendale relativo ad una delle attività espressamente indicate, e in forza della quale si impegni a mantenere invariata, pena la revoca, la destinazione dei beni aziendali per i quali è stato richiesto il contributo.

La presente opposizione, quindi, pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari, non è riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto la provincia non agisce in qualità di ente impositore, ma fa valere un'obbligazione che trae origine da un inadempimento contrattuale (così Cass. SS.UU. n. 11625 del 18/05/2006). Il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.



Una volta affermata la giurisdizione del giudice adito, occorre qualificare le domande proposte dall'opponente.

L'opposizione è formalmente incardinata nelle forme dell'art. 615 comma 1 c.p.c. ed è finalizzata alla contestazione sia del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata, da parte di Artigiancassa per il tramite di Equitalia, sia del fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, vale a dire della omessa notifica della cartella.

Le domande proposte necessitano, però, di un'autonoma analisi, non potendo essere unitamente ricondotte ad un'unica forma di opposizione.

Notificata la cartella esattoriale è possibile proporre opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi. La cartella di pagamento, infatti, è lo strumento attraverso il quale si rende nota al debitore l'esistenza del ruolo. Il debitore, avuta conoscenza del ruolo, può avere interesse a svolgere le proprie difese sollevando contestazioni riconducibili all'opposizione ex articolo 615 c.p.c. oppure negando l'esistenza stessa della pretesa creditoria in virtù della quale si è proceduto all'iscrizione a ruolo. È però evidente che, ove l'atto amministrativo presupposto sia stato ritualmente notificato al contribuente, quest'ultimo ha l'onere di svolgere le proprie difese proponendo l'impugnazione del predetto atto nelle forme e nei termini previsti dallo specifico provvedimento di riscossione applicato. Di regola, quindi, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella sono eseguite solo quando la tutela di merito sulla pretesa creditoria dell'ente impositore è preclusa. L'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale, quindi, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione solo nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto. Laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617 c.p.c.

In linea generale, quindi, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'*an* e sul *quantum*, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, costituendo quest'ultimo titolo esecutivo.

Mentre, in ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.



Infine, in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.Lgs. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 cpc con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Cassazione sentenza nr. 21863 del 18.11.2004, Cassazione sentenza nr. 25757 del 24.10.2008, Cassazione sentenza nr. 18207 del 2003, Cassazione sentenza nr. 9912 del 2001). "L'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. rappresenta il mezzo idoneo a far valere le nullità assolute dei singoli atti di esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima.

A tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere le irregolarità formali della notificazione, sussumibili nella nullità o nella totale inesistenza.

Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono in parte al merito della pretesa contributiva, ovvero all'illegittimità della revoca del contributo, ed in parte alla regolarità formale degli atti prodromici all'esecuzione, ovvero alla notifica della cartella di pagamento.

Sicchè, l'opposizione necessita di essere riqualficata in parte come opposizione al ruolo nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Qualora si sia operato, come nel caso di specie, il cumulo di domande tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, occorre che il giudice si pronunci su entrambe.

L'articolo 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale. L'opposizione può, dunque, essere mossa dalla ritenuta insussistenza della pretesa creditoria in virtù della quale si è proceduto ad iscrizione a ruolo; iscrizione della quale il contribuente viene reso edotto nel tramite della notifica della cartella di pagamento. A differenza di quanto previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.Lgs. 46/1999 che prevede un termine preclusivo per l'opposizione relativa a crediti di natura contributiva; nel caso di specie, ovvero nel caso di crediti di natura diversa da quella contributiva, l'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999 relativo alle entrate di natura non tributaria rinvia alle forme ordinarie di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.



Sicché, rilevata l'assenza nella disciplina codicistica di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la presente opposizione, nella parte in cui lamentata l'illegittimità della revoca del contributo in conto interessi, è tempestiva e quindi ammissibile.

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord s.p.a. in relazione alla parte del ricorso qualificabile come opposizione all'esecuzione.

Ed infatti, in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.

Quanto alla domanda relativa all'insussistenza di un valido credito azionabile esecutivamente, l'opponente ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della revoca del contributo in conto interessi in quanto, *in primis*, priva di adeguata motivazione.

Al fine di una migliore ricostruzione fattuale giova premettere che, in data 31.3.2005 l'odierna attrice chiedeva ad Artigiancassa la concessione di una agevolazione in conto interessi ex legge 949/52, per l'acquisto di un immobile sito in Biassono alla Via Emilia n. 2, strumentale alla propria attività artigiana. La suddetta agevolazione veniva concessa ed era connessa ad un contratto di leasing stipulato dall'attrice con la Banca Intesa Sanpaolo. Nella domanda di ammissione prodotta agli atti si legge l'obbligo della debitrice a mantenere la destinazione aziendale dei beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento e l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni, pena la revoca del finanziamento. Inoltre, a mente dell'art. 8 del regolamento leasing Lombardia, l'obbligo essenziale della "destinazione" si esprime con la continuità aziendale della società beneficiaria delle agevolazioni. Nel regolamento Leasing Lombardia si legge altresì, che "il contributo non verrà concesso qualora non si riscontri il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza e qualora abbia Artigiancassa comunicazioni rese a termini di contratto circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato".

Orbene, nel caso di cui trattasi, in data 1.3.2012 Artigiancassa riceveva comunicazione dalla Intesa San Paolo con la quale quest'ultima comunicava la morosità della Ditta ██████████ in ordine ai ratei leasing e altresì la cessazione dell'attività della stessa come da visura camerale. Per tale ragione Artigiancassa comunicava all'attrice l'avvio del procedimento di revoca con comunicazione del 5.6.2013. In tale ultima comunicazione si precisava che la Ditta avrebbe potuto presentare memorie scritte entro 30 giorni per delucidare la sua posizione nel rispetto della normativa sulla partecipazione al procedimento.



Con successiva comunicazione del 17.11.2013 provvedeva poi a revocare l'agevolazione previamente concessa.

Ciò premesso il provvedimento di revoca *de quo* risulta essere pienamente legittimo, anche sotto il profilo motivazionale. L'ente impositore afferma che l'odierna attrice, malgrado la notifica dell'avvio del procedimento di revoca e la successiva notifica del provvedimento di revoca stesso, non ha esercitato il proprio diritto di replicare, entro il termine di 30 giorni, previsto e indicato nel suddetto atto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L. 241/1990 ed il proprio diritto di contro-dedurre alla motivazione ivi indicata. Tale circostanza non è stata contestata dal debitore.

Dal punto di vista motivazionale, inoltre, dalla lettura del provvedimento in questione emerge chiaramente che l'avvio del procedimento di revoca è conseguente alla cessazione dell'impresa individuale di ██████████ Mario avvenuta in data 15/12/2008.

Alla luce di quanto sopra, infatti, l'odierna attrice ha violato l'art 9 del regolamento di Artigiancassa, richiamato dalla stessa nelle proprie memorie ex art 183 comma 6, n.1 c.p.c., in quanto è venuta meno all'obbligo essenziale della destinazione del finanziamento, non avendo comunicato la cessione d'azienda. Tale comunicazione avrebbe reso possibile la verifica da parte di Artigiancassa della perdurante sussistenza delle condizioni per il mantenimento del finanziamento ovvero della sopravvenuta insussistenza e conseguente revoca.

Quanto sin qui esposto trova la propria consacrazione nell'art. 9 dell'articolo del regolamento Lombardia, che individua l'obbligo essenziale della "destinazione" in base al quale, ai fini del mantenimento del finanziamento è necessaria la continuità aziendale del beneficiario dello stesso, da intendersi come continuità dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, e non del titolare cedente.

Sul punto parte attrice evidenzia che la cancellazione dalla camera di commercio dell'azienda, non avrebbe nulla a che vedere con la cessazione dell'attività. Tuttavia, la mancata comunicazione della cancellazione e della eventuale prosecuzione e/o cessione dell'azienda ad altro soggetto, diverso rispetto al richiedente il finanziamento costituisce un chiaro inadempimento delle condizioni contrattuali. Pertanto, Artigiancassa, non essendo stata messa al corrente circa l'identità del cessionario, non ha avuto la possibilità di verificare la presenza dei requisiti fondamentali del finanziamento, quali l'iscrizione della ditta ricevente il finanziamento all'albo delle imprese artigiane.

A sostegno della revoca, inoltre si evidenzia la morosità della Ditta ██████████ in ordine ai ratei di leasing, come comunicata dalla società, in violazione dell'art. 8 del regolamento della Regione Lombardia. Anche in ordine a tale aspetto parte attrice non ha mai comunicato ad Artigiancassa né la suddetta circostanza, né l'asserita predisposizione di piano di rientro.



Ciò posto non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della revoca e consequenzialmente non può ritenersi insussistente ed illegittimo il credito azionato esecutivamente.

Da ultimo va detto che appare del tutto generica e priva di adeguato conforto probatorio la doglianza relativa all'erronea quantificazione degli interessi moratori, interessi che erano previsti e quantificati nel contratto.

Quanto, invece, alle doglianze relative alla omessa notifica della cartella di pagamento, questo Giudice ha già in precedenza rilevato la necessità di ricondurre la domande alle forme dell'opposizione agli atti esecutivi regolata dall'articolo 617 c.p.c.

L'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché dei vizi di notificazione di tali atti (cfr. ex plurimis : Cass. 28 marzo 1995 n. 3662; Cass. 21 marzo 1985 n. 2067; Cass. 27 giugno 1979 n. 3591).

Ai sensi del primo comma del suddetto articolo le irregolarità formali del titolo esecutivo o del precetto devono essere eccepite nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto medesimo dinnanzi al giudice dell'esecuzione. Il comma 2 dell'articolo 617 c.p.c., invece, si occupa delle opposizioni relative alle irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto che non sia stato possibile proporre nel termine di cui sopra, quando - come nel caso di specie - la nullità della loro notificazione ne abbia impedito la conoscenza da parte del debitore; in questo caso il termine di venti giorni comincia a decorrere dal primo atto di esecuzione, ovvero dal pignoramento.

Nel caso *de quo* il vizio contestato attiene alla notificazione della cartella di pagamento, assimilabile al precetto nell'ordinario procedimento esecutivo. Alla notifica della cartella di pagamento non ha fatto seguito il pignoramento da parte dell'ente esattore, il quale ha esclusivamente provveduto a notificare, in questo caso correttamente, al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria disciplinata ai sensi dell'articolo 77 D.P.R. n. 602 del 1973.

Nel caso *de quo*, le doglianze relative alla regolarità della notifica della cartella di pagamento non appaiono tardive. L'esecuzione esattoriale, infatti, al momento della proposizione della domanda non era ancora iniziata. L'agente per la riscossione aveva provveduto soltanto ad inviare al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria.

Preavviso di iscrizione ipotecaria disciplinato dall'articolo 77 D.P.R. n. 602 del 1973, modificato dalla Legge n. 106/2011 che ha aggiunto all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29



settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, il seguente: "*2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1*".

È da escludersi che l'iscrizione ipotecaria possa costituire atto dell'espropriazione forzata, configurandosi, invece, in termini di procedura alternativa all'espropriazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 22 luglio 2015, n. 15354; Cass. civ. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19667).

A dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ex articolo 77 D.P.R. n. 602 del 1973 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione", posto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria

Diretto corollario di tale affermazione è la non riconducibilità ad un atto esecutivo, dell'atto prodromico a tale iscrizione: la notifica dell'intimazione in ordine all'iscrizione ipotecaria.

Ciò posto, dunque, attesa la non ascrivibilità alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria della natura di atto dell'esecuzione forzata, l'opposizione proposta, pur nella forma riqualificata di opposizione agli atti esecutivi, è da ritenersi tempestiva e quindi ammissibile non essendo ancora intervenuta la conoscenza legale dell'atto viziato, ovvero sia del primo atto dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 617 comma 2 cpc.

Venendo al merito dell'opposizione ex art. 617 cpc, alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica della cartella di pagamento operata dall'ente esattore Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Nord s.p.a., costituitasi, ha poi prodotto copia della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nelle forme consone ad una ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.

Giova premettere che ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 "*la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con*



le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.

Ai sensi dell'art. 60 lettera e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, infatti, *“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.*

Rilevata la ridotta tutela che la notifica ex articolo 60 appresta al contribuente, la Suprema Corte ha affermato che *“Qualora al momento della notificazione di atti al contribuente risulti che questo si sia trasferito per località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune di domicilio fiscale del contribuente per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune”* (Così Cass. 1440/2013 e Cass. 4925/2007).

Deve rammentarsi un nutrito e costante orientamento della Corte di Cassazione in forza del quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 22677 del 25/10/2007 e sentenze n. 7120/2003, n. 5100/1997, n. 4654/1997, n. 8363/1993).

È all'agente della riscossione, dunque, che spetta dimostrare l'integrale correttezza di tutto il procedimento notificatorio in ogni sua fase ed adempimento, quali l'elencazione delle ricerche e delle motivazioni della mancata notifica in mani proprie del destinatario. In mancanza di prova di un'irreperibilità legittimante la forma semplificata di notificazione, l'agente della riscossione avrebbe dovuto procedere con la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; ovvero avrebbe dovuto collocare l'atto in una busta chiusa e sigillata, e depositarla presso il Comune nel quale la notifica va eseguita, affiggere sulla porta dell'abitazione l'avviso dell'avvenuto deposito (in busta chiusa e sigillata, per garantirne la *privacy*), dare ulteriore notizia dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed annotarne sulla relata di notifica gli estremi (numero di raccomandata) accanto alle ragioni che gli hanno impedito la notifica in mani proprie o nel suo domicilio *ex artt.* 138 e 139 c.p.c. Nel caso de quo manca proprio l'attestazione del messo notificatore, non vi è quindi la pur minima prova dell'esperimento delle ricerche sopra richiamate. A supporto della palese erroneità della



notificazione ai sensi dell'articolo 60 lettera e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si rileva inoltre che, allo stesso indirizzo, corrispondente al domicilio fiscale del debitore, è successivamente stato notificato con raccomandata A/R, ritirata dal destinatario, il preavviso di iscrizione ipotecaria.

Accertata l'assoluta nullità della notifica, non possono essere condivise le valutazioni di Equitalia Nord s.p.a. in forza delle quali la presente opposizione sarebbe idonea a provare il raggiungimento dello scopo della notifica medesima ai sensi degli articoli 156 e ss. c.p.c.

La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli.

Con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono, ad esempio, farsi valere vizi attinenti alla nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, vizi che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co., cod. proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Al contrario, invece, vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, rispetto alla quale non può certamente ritenersi che l'opposizione operi una sanatoria dell'atto.

È ben vero, infatti, che il principio per cui i vizi della notificazione del precetto e del titolo esecutivo, che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione al precetto siccome costituente la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, si riferisce alle ipotesi di nullità e non ai casi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima (Cass. 21 dicembre 2012 n.23894).

Alla luce di tali premesse va quindi naturalmente esclusa l'automatica equiparazione suggerita dalla difesa di Equitalia spa: proposizione dell'opposizione = conoscenza dell'atto = raggiungimento dello scopo.

Non può infatti parlarsi di raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (anche alla luce di quanto affermato dalle S.U. nella sentenza del n. 19854 del 2004, relativamente anche alle



ipotesi in cui la nullità dell'atto impositivo attenga alla sua notificazione), avuto riguardo al fatto che parte attrice ha avuto conoscenza dell'esistenza del ruolo soltanto a seguito della notifica di un successivo e distinto atto, da parte del concessionario per la riscossione.

Notifica di un diverso e successivo atto, il preavviso di iscrizione ipotecaria, che non poteva raggiungere lo scopo di quello non notificato.

La cartella di pagamento, come detto, è lo strumento attraverso il quale si rende nota al debitore l'esistenza del ruolo, del titolo esecutivo in forza del quale si procederà ad esecuzione e si potrà iscrivere ipoteca.

La conoscenza effettiva o legale dell'atto attraverso un legittimo procedimento notificatorio è indispensabile perché la cartella di pagamento possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva.

Con la conseguenza che con la mancata notifica della cartella il debitore è stato privato della facoltà di adempiere all'obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notifica della cartella medesima e gravato dall'ulteriore onere di adempimento nel minor termine di 30 giorni a pena di iscrizione di ipoteca sui beni di sua proprietà.

La nullità della notificazione della cartella di pagamento costituisce quindi causa di nullità della cartella medesima.

In conclusione l'opposizione merita integrale accoglimento nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. per l'accertata nullità della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 60 lettera e) DPR 600 del 1973, in assenza di prova dei presupposti di assoluta irreperibilità, mentre va rigettata la domanda avanzata nei confronti dell'ente impositore Artigiancassa, stante la legittimità della revoca del contributo in conto interessi.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] Emanuele Mario nei confronti di Artigiancassa S.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a., così provvede:



a)accerta e dichiara la nullità della notifica della Cartella di pagamento n. 06820140052487050000 e, conseguentemente del Preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 5 marzo 2015;

b)rigetta la domanda proposta nei confronti di Artigiancassa S.p.a.

c)condanna Equitalia Nord s.p.a. a rimborsare e ██████████ Emanuele Maria le spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre spese forfettarie (15%) ed oneri di legge;

d)condanna ██████████ Emanuele Mario a rimborsare ad Artigiancassa spa le spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre spese forfettarie (15%) ed oneri di legge.

Così deciso in data 27 luglio 2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.

il Giudice

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

